



I cervi nel diritto sulla protezione degli animali

Di seguito è riportata una panoramica delle principali prescrizioni legali vigenti per la detenzione dei cervi. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di trascurare gli animali.

Formazione (art. 85 OPAn)

La detenzione di cervi presuppone una formazione specialistica non legata a una professione specifica per i cervi oppure un diploma di guardiano di animali.

Obbligo di autorizzazione (art. 89 e art. 90 OPAn)

Per la detenzione dei cervi è richiesta un'autorizzazione cantonale per la detenzione di animali selvatici.

Alimentazione (art. 4 cpv. 1–2; all. 2 requisiti particolari 30 OPAn; art. 2 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici)

La gestione dei pascoli deve garantire che il tappeto erboso si conservi tutto l'anno. Gli alimenti messi a disposizione in aggiunta all'erba del pascolo devono corrispondere alle necessità degli animali per quanto riguarda qualità e igiene. Dato che i cervi sono tenuti in gruppo, il detentore deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza, indipendentemente dal livello gerarchico. Se necessario, a tale scopo devono essere installati adeguati impianti per il foraggiamento.

Per tenerli occupati è importante offrire loro dei rami.

Cura (art. 5; all. 2 requisiti particolari 30 OPAn; art. 8 cpv. 4 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. I cervi malati o feriti devono essere curati o abbattuti. Il benessere dei cervi e lo stato delle attrezzature devono essere controllati almeno una volta al giorno. I difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali devono essere immediatamente eliminati o devono essere presi provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali.

Per la cura dei palchi, nel parco vi devono essere alberi contro cui i cervi possono strofinare le corna.

Suoli all'aperto (all. 2 requisiti particolari 29 e 52 OPAn; art. 3 cpv. 2; art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici)

Il suolo nelle zone in cui gli animali transitano spesso non deve essere né fangoso né fortemente inquinato da feci e urina. Se necessario, deve essere prosciugato o rafforzato.

Nel parco deve essere previsto fango, eccetto per i daini e le renne.

La struttura del suolo del parco deve garantire un'usura sufficiente degli zoccoli e nei punti molto frequentati dagli animali occorre distribuire materiale idoneo, come ghiaia o marna.

Riparo per gli animali giovani (art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici)

Durante il periodo successivo alla nascita, la vegetazione del parco deve permettere ai giovani animali di nascondersi.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7 e 10; all. 2 requisiti particolari 31 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento sia minimo e che i cervi non possano fuggire e la loro struttura non può contenere angoli stretti. I parchi devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. I parchi con fondo naturale (ad es. nella detenzione agricola di cervi per la produzione di carne) devono misurare almeno 1500 m² per al massimo otto cervi di taglia media (ad es. daini) o 2400 m² per al massimo sei cervi di taglia grande (ad es. cervi rossi). Negli impianti parzialmente fissi, ad esempio in un parco per animali, il parco esterno deve essere tre volte più piccolo.

Protezione dalle condizioni metereologiche (art. 6 OPAn; art. 3 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici)

La protezione dalle condizioni metereologiche deve offrire a tutti gli animali contemporaneamente uno spazio ove potersi sdraiare e riposare in maniera consona alla specie. Deve proteggere dalle precipitazioni, dal vento e dal freddo, ma anche dalla forte insolazione.

Recinti (art. 7 OPAn; art. 8 cpv. 1 e art. 9 dell'ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici)

I recinti esterni devono avere un'altezza di almeno 2 m, essere ben riconoscibili e costruiti in modo tale da non permettere ai cervi di impigliarsi con i palchi. Le maglie nella parte inferiore dei recinti devono essere abbastanza strette affinché i cervi non possano introdurre la testa e gli animali giovani non riescano a fuggire. Animali indesiderati non devono accedere.

Registro di controllo dell'effettivo di animali (art. 93 OPAn)

Il registro di controllo degli effettivi deve contenere l'aumento (nascite, acquisto di animali) e la diminuzione dell'effettivo (decesso, vendita) elencati in base alla data.

Trasporto (art. 160 cpv. 5 OPAn)

La selvaggina d'allevamento non può essere trasportata viva all'impianto di macellazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto.

Stordimento e dissanguamento (art. 184 cpv. 1 lett. h e art. 187 cpv. 1 OPAn)

Per lo stordimento della selvaggina d'allevamento biungulata sono ammessi unicamente il proiettile captivo o libero nel cervello. Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (OPAn = ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, RS 455.1; Ordinanza dell'USAV sugli animali selvatici = Ordinanza dell'USAV del 2 febbraio 2015 sulla detenzione di animali selvatici, RS 455.110.3). Per ulteriori informazioni consultare il sito www.usav.admin.ch